

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3085 del 02/07/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA C.I.L.A. SOC.COOP.AGR. DI NOVELLARA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3191 del 02/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.25142

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" – **Novellara**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.15102 del 30/12/2015, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **allevamento zootecnico**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/9874 del 25/08/2017 e successive integrazioni;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali inclusive di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/87597 del 3/06/2019;
- il parere di conformità urbanistica e contestuale nulla osta allo scarico del Comune di Novellara in data 23/10/2019 al PG/163402;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del DL 19 marzo 2020 n. 18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento sentito il Responsabile dell'Unità autorizzazioni complesse e effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" ubicato nel Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46 -** Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali inclusive di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia alla ditta con atto prot.n.3565/487/2012 del 16/06/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche ed industriali inclusive di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 2 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**

**Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche ed industriali inclusive di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

La ditta presso il sito di via Strada Levata n.46 svolge l'attività di allevamento bovino.

Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico di:

- Acque domestiche provenienti dai servizi igienici e cucine degli edifici ad uso abitativo, ufficio e spogliatoi presenti nel sito;
- Acque reflue industriali: provenienti dal lavaggio dei locali, delle attrezzature e dai relativi servizi igienici del laboratorio destinato alla lavorazione carni senza la macellazione di animali;
- Acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle aree pavimentate di allevamento e dall'impianto biogas interessate da sporcamiento da deiezioni zootecniche, biomasse e simili; è individuata una ulteriore area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi aziendali, senza l'utilizzo di tensioattivi, interessata da sporcamiento di olii/idrocarburi.

Lo schema fognario prevede la separazione delle acque reflue domestiche/industriali dalle acque meteoriche e dai reflui zootecnici. Si precisa che, in relazione alla complessità degli interventi attuati sulla realtà esistente, la ditta ha evidenziato che non è risultato sempre possibile separare tutti i punti e tutte le reti delle acque meteoriche dalle altre fognature presenti. La ditta ha inoltre presentato un piano di gestione della gestione delle acque di dilavamento.

Le acque reflue domestiche sono trattate in generale da pozzetto degrassatore, fossa di tipo Imhoff e da filtro batterico anaerobico; in planimetria i punti scarico sono individuati come S1, S4 e S5. La consistenza complessiva dell'insediamento è INFERIORE a 50 AE, in specifico per una capacità massima recettiva complessiva pari a 28 AE.

Le acque di prima pioggia ricadenti sull'area ove insiste il biogas vengono raccolte e inviate alla rete raccolta digestato.

Le acque reflue industriali di lavaggio mezzi aziendali e le acque di prima pioggia provenienti dall'area utilizzata per il rifornimento carburante confluiscono in n°2 vasche con filtro a coalescenza per poi essere convogliate nella rete fognarie delle acque meteoriche individuato e scaricate nel punto di scarico S6.

Le acque di prima pioggia ricadenti sull'area soggetta a sporcamiento di origine zootenica suddivisa in n° 2 sotto-aree ( A di 2000 mq e B di 4000 mq) sono raccolte in appositi pozzetti di rilancio dotati di troppo pieno (in planimetria identificati con sigle S6 e S7) e vengono inviati ad una vasca di accumulo (30 mc) con rilancio ad una unità denominata "combinata", con il compito di separare i sedimentabili e gli eventuali olii, con invio del refluo pretrattato ad un impianto di fitodepurazione avente scarico nel punto S7. L'impianto di fitodepurazione previsto è di tipo a flusso sommerso con rinvio in flusso superficiale.

I punti di recapito sono i fossati interpoderali afferenti al fosso stradale di via Levata e i fossi di scolo Zoboli e Chittona (quest'ultimo tombato nell'area di allevamento).

### **Prescrizioni**

1. Gli scarichi sia dei reflui industriali che di prima pioggia, dopo il trattamento, ai rispettivi pozzetti di controllo, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 del D.Lvo 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. I punti di controllo e prelievo posti a valle dei rispettivi impianti di depurazione prima dello scarico nel recapito finale ed i pozzetti d'ispezioni a monte dell'immissione dello scarico in acque superficiali

- dovranno essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento nel rispetto delle metodologie IRSA nonchè indicati in modo visibile.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, dal proprietario o da ditta specializzata; in particolare dovrà essere eseguita una manutenzione periodica agli automatismi che regolano il funzionamento degli impianti di prima pioggia.
  6. Si dovrà conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa al punto 5.
  7. Per l'impianto di prima pioggia posto nell'area lavaggio/rifornimento mezzi il dispositivo di "interruzione di afflusso" e il filtro a coalescenza dovranno essere mantenuti in efficienza.
  8. Le zone di raccolta rifiuti e/o stoccaggio di sostanze pericolose poste nell'area dovranno essere pavimentate e coperte. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamenti anche occasionale.
  9. per lo scarico di reflui industriali dopo il trattamento devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli annuali per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici; uno di questi dovrà essere un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo, Cloruri, Azoto ammoniacale e grassi e oli animali e vegetali.
  10. per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento deve essere effettuato un autocontrollo annuale che attesti il rispetto dei limiti tabellari su un campione medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore ma che sia rappresentativa rispetto all'evento meteorico. Tale autocontrollo dovrà attestare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 - allegato 5 - D.Lgs 152/06 caratteristici dello scarico, in particolare solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo, Azoto ammoniacale e Idrocarburi totali.
  11. I certificati analitici di cui sopra dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.
  12. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
  13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione a Arpae territorialmente competente indicando i tempi per il ripristino.
  14. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

#### **Prescrizioni specifiche per l'impianto di fitodepurazione:**

- a) Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la impermeabilizzazione del letto (coefficiente di permeabilità  $k \leq 10^{-7}$  cm/s). Tale dichiarazione deve essere messa a disposizione degli agenti accertatori.
- b) I bordi atti ad evitare l'ingresso dell'acqua piovana nell'impianto di fitodepurazione devono avere altezza almeno di 20 cm.
- c) Il pozzetto di ispezione posto a valle delle impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, e dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

### **Prescrizioni specifiche per le acque domestiche**

- i. Gli impianti di depurazione (fossa Imhoff- degrassatore - filtro batterico) dovranno essere realizzati come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
- ii. Le acque provenienti dalle cucine dovranno essere trattate da apposito pozzetto degrassatore.
- iii. Dovrà essere predisposto apposito pozzetto di ispezione a valle dei filtri batterici anaerobico.
- iv. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- v. Il pozzetto di ispezione posto a valle delle impianto di depurazione, assunto per il controllo, e dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- vi. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.

## **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **allevamento zootecnico** nell'impianto ubicato in Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.7 – BIOGAS  
 EMISSIONE N.8÷15 – CALDAIE AD USO CIVILE  
 EMISSIONE N.16 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZADA 120 KW PER IMPIANTO A BIOGAS  
 EMISSIONE N.17 – SFIATO SICUREZZA COCLEA  
 EMISSIONE N.18 – TORCIA IMPIANTO BIOGAS  
 EMISSIONE N.EDL1 – N.3 NUOVI LAGONI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Settembre 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Settembre 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2÷E4	ESSICCAZIONE FORAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DI EMERGENZA DA 104 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E6	SFIATO ELEVATORE GRANAGLIE	2100	13	20 h/anno	Materiale Particellare	< 10	(*)
E7	BIOGAS	4300	5	24	Materiale Particellare COV (Come COT non metanici) NOx e NH3 (**) (come NO2) SOX (Come SO2) CO HCl	< 10 < 150 < 450 < 350 < 500 < 10	
E8÷E15	CALDAIE AD USO CIVILE	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E16	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA DA 120 KW PER IMPIANTO A BIOGAS	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E17	SFIATO COCLEA SICUREZZA	Per tale emissione, trattandosi di sfiato/ricambio aria, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.					
E18	TORCIA IMPIANTO BIOGAS	Emergenza					
EDS	STABILIZZAZIONE	Emissione Diffuse					
EDV	VASCHE IN CEMENTO	Emissione Diffuse					
EDL	LAGONI IN TERRA	Emissione Diffuse					
EDL1	N.3 NUOVI LAGONI	Emissione Diffuse					
EDC	CONCIMAIE	Emissione Diffuse					
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) in presenza di impianti di abbattimento che ne producano.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, dei COV (Come C-Tot), degli ossidi di azoto, dell'acido cloridrico, degli ossidi di zolfo e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabilizzazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa.

3) La Ditta per l'impianto a biogas è tenuta a rispettare quanto previsto dalla DGR. n.1495/2011 capo 3.1:

- mantenere la copertura delle prevasche di stoccaggio dei reflui utilizzate per alimentare il comparto digestore.
- effettuare idonee manutenzioni agli impianti, interventi che dovranno essere opportunamente documentati.
- convogliare alla torcia gli sfiati e/o eventuali emissioni incontrollate provenienti dagli impianti di digestione anaerobica

4) La Ditta è altresì tenuta a garantire la tracciabilità delle biomasse in ingresso all'impianto attraverso apposito sistema di registrazione.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per l'emissione n.7.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita al PG/9874 e successive integrazioni.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

### **Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.**

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento, tenuto conto della quota parte ceduta a terzi.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

Presso la sede aziendale è presente un impianto di biogas di potenzialità pari 999 KW/h elettrici generata da un solo motore con funzioni di cogeneratore, di competenza autorizzativa comunale.

#### **Prescrizioni**

1. La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.
5. Nell'esercizio dell'impianto di biogas in conformità alla DGR n.1495/2011.
6. la ditta deve, rispettare quanto prescritto dal Comune di Novellara nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Nel caso non fossero già ricomprese nell'atto comunale si prescrive di:
  - a) garantire la tracciabilità delle biomasse in ingresso all'impianto attraverso apposito sistema di registrazione.
  - b) nel caso in cui vengano depositate temporaneamente biomasse costituite da letame bovino in prossimità della tramoggia di carico, non dovranno esserci disperdimenti incontrollati degli sgrondi dei letami ed in particolare tali sgrondi non dovranno interessare la rete di fognature acque meteoriche.

- c) dovranno essere mantenuti i sistemi di controllo e di recupero dell'energia termica al fine di monitorare i dati relativi alla quale prodotta ed a quella riutilizzata attraverso idonea documentazione da conservare a disposizione degli organi di controllo.
- d) l'eventuale stoccaggio dei rifiuti prodotti dovrà essere realizzato in zone attrezzate, su aree con pavimentazione impermeabile e coperte; in particolare, i rifiuti pericolosi liquidi (es. oli esausti) devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di sistemi di contenimento degli sversamenti.

#### **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**